

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 5/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 18/11/2016 prot. n. 15945 dalla Sig.ra DALGALIAN Helene nata a Parigi il 09/05/1944 residente a Campo nell'Elba - Via per Portoferraio, n° 21 - Cap 57034 Cod. Fiscale DLGHLN44E49Z110B in qualità di titolare dell'esercizio di vicinato con sede in Marina di Campo, Piazza Vittorio Emanuele II, 21 Partita IVA 01164720490;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

SI CONCEDE

l'occupazione in Marina di Campo, Piazza Vittorio Emanuele II di mq. 13,00 (ml 4,15 x 3,30 x 4,40 x 2,80) di suolo pubblico per la durata di 254 giorni a decorrere dal 01/04/2017 al 10/12/2017 e l'occupazione di mq. 0,94 (ml 0,72 x 0,29; 1,65 x 0,45) di soprassuolo pubblico a decorrere dal 01/01/2017 al 31/03/2017 e dal 11/12/2017 al 31/12/2017 - Categoria prima per la seguente destinazione: ceste, panche, n. 2 bacheche per l'esposizione della merce inerente l'esercizio di vicinato e fioriere.

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt.1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 1° dicembre 2016

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano SERVIDEI